



COMUNE DI DIPIGNANO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 05/12/2023

OGGETTO:

REVISIONE INFRA PERIODO (ART. 8 DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF) DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E TARIFFE TARI - DECORRENZA ANNO 2024 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente
1.	SORCALE GAETANO Sindaco	Sì
2.	GIANNOTTA ANDREA Consigliere	Sì
3.	VELTRI FEDERICO Consigliere	Sì
4.	CARPINO Antonella Consigliere	Sì
5.	COMPAGNATO ROBERTA Consigliere	Sì
6.	PAGLIARO LUIGI Consigliere	Sì
7.	NICOLETTI ROSARIO Presidente	Sì
8.	NARDI GIANNI Consigliere	Giust.
9.	RENDACI MICHELE Consigliere	Giust.
10.	CAPOCASALE FRANCESCO Consigliere	Giust.
11.	BONOFILIO FABIO Consigliere	Giust.
12.	GIACCARI ANTONIO Consigliere	Sì
13.	BELTRANO AURELIA Consigliere	Giust.
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Signor NICOLETTI ROSARIO, nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/00 e s.m. i pareri:

IL CONSIGLIO COMUNALE



Comune di Dipignano

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 23/11/2023

OGGETTO:

REVISIONE INFRA PERIODO (ART. 8 DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF) DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E TARIFFE TARI - DECORRENZA ANNO 2024 - APPROVAZIONE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

- Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

- Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 e l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"..... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

"..... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"..... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i).

- Richiamate:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

- la deliberazione n. 57/2020/rif - la deliberazione n. 238/2020/R/rif - la deliberazione n. 493/2020/R/rif e la deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora, la deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*;

- la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF che dispone:

"..... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

- il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'art. 8;

- ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- *Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*

- Rilevato che il competente Responsabile del Servizio ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR-2;

- Richiamate le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 nelle quali *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."*;

- Rilevato, altresì, che nella successiva nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *"... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo*

normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2);

- Visto il Piano Economico Finanziario 2022–2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento, ;

- Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a favore di PRESILA COSENTINA S.P.A.;

- Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

- il comma 654 ai sensi del quale “... in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 683, in base al quale “... il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

- Visto il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - aggiornato alla deliberazione Arera n. 15/2022/R/rif, approvato dal C.C. con delibera n. 6 del 28/04/2022;

- Visto il Piano Economico Finanziario 2022, contenente la relazione finale di accompagnamento per il quadriennio 2022-2025 relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti, approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 27/06/2022, riportante la seguente sintesi finale dei dati confluiti:

P.E.F. 2022 - 2025	2022	2023	2024	2025
	Ciclo integrato R.U.	Ciclo integrato R.U.	Ciclo integrato R.U.	Ciclo integrato R.U.
TOTALE ENTRATE	€ 581.799,22	€ 586.787,14	€ 592.787,14	€ 592.787,14

- Visto l'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif che prevede la revisione infra periodo;
- Vista la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif.;
- Vista la nota dell'Ufficio Tecnico Comunale, trasmessa con prot. n. 7501 del 09/11/2023, dalla quale si evince che i costi del biennio 2024-2025 dovranno essere rideterminati ed incrementati di € 67.000,00;
- Considerato, pertanto, che le entrate del biennio 2024-2025, in base ai nuovi costi della raccolta e del conferimento in discarica che l'Ente dovrà sostenere ed erogare a favore di PRESILA COSENTINA S.P.A. e AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA (ARRICAL), subiranno il suddetto incremento al fine di raggiungere la copertura del 100% prevista per legge:

PEF 2024 - Ciclo integrato RU	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	184.232,82 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	133.232,82 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	133.232,82 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	133.232,82 €
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116.TV}	0,00 €
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	0,00 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	0,00 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	0,00 €
Fattore di sharing b	0,60

Proventi vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	0,00 €
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	0,00 €
Fattore di sharing ω	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totiv}	0,00 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	53.186,76 €
Totale voci libere costi variabili	0,00 €
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00 €
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	637.118,04 €
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	0,00 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.503,00 €
Costi generali di gestione CGG	653,30 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	0,00 €
Altri costi COal	0,00 €
Costi comuni CC	2.156,30 €
Ammortamenti Amm	0,00 €
Accantonamenti Acc	0,00 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €
- di cui per crediti	0,00 €
- di cui per rischi e oneri da normativa di settore e/o dal	0,00 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
Remunerazione del capitale investito netto R	3.027,36 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{lic}	0,00 €
Costi d'uso del capitale articolo 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	0,00 €
Costi d'uso del capitale CK	3.027,36 €

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	0,00 €
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	0,00 €
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0,00 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	1.485,44 €
Totale voci libere costi fissi	0,00 €
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00 €
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	<u>6.669,10 €</u>
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	643.787,14 €
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	<u>643.787,14 €</u>

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	65,97
ton rifiuti q_{a-2}	1.236,76
costo unitario effettivo C_{ueff}	47,04 €
Benchmark di riferimento (fabbisogno standard/costo medio settore)	40,35 €

Verifica del limite di crescita

r_{pi_a}	1,70
coeff. di recupero di produttività - X_a	0,30
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	0,00
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	1,40
(1+p)	1,0140
$\sum Ta$	<u>643.787,14 €</u>
$\sum TVa-1$	580.118,05 €
$\sum TFa-1$	6.669,11 €
$\sum Ta-1$	<u>586.787,16 €</u>
$\sum Ta / \sum Ta-1$	1,09

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	<u>595.002,18 €</u>
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	<u>0,00 €</u>
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	<u>637.118,04 €</u>
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	<u>6.669,10 €</u>
$T_a = TV_a + TF_a$ dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	<u>643.787,14 €</u>
Detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	<u>0,00 €</u>
Detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	<u>1.308,29 €</u>
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	<u>637.118,04 €</u>
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	<u>5.360,81 €</u>
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	<u>642.478,85 €</u>

- Tutto ciò premesso, si è reso necessario elaborare la nuova articolazione tariffaria di seguito evidenziata per l'anno **2024**:

Categoria	Domestica/Non domestica	Tariffa al mq.
1 componente	DOMESTICA	1,95
2 componenti	DOMESTICA	1,90
3 componenti	DOMESTICA	1,90
4 componenti	DOMESTICA	1,90
5 componenti	DOMESTICA	1,90
6 o più componenti	DOMESTICA	1,90
Superfici domestiche accessorie	DOMESTICA	1,90
Musei, scuole, biblioteche	NON DOMESTICA	5,52
Campeggi, distributori carburante	NON DOMESTICA	5,52
Esposizioni, autosaloni	NON DOMESTICA	4,62
Alberghi con ristorante	NON DOMESTICA	5,00
Alberghi senza ristorante	NON DOMESTICA	5,00
Case di cura e riposo	NON DOMESTICA	8,60

Uffici, agenzie, studi professionali	NON DOMESTICA	5,70
Banche	NON DOMESTICA	8,40
Abbigliamento, cartoleria, beni durevoli	NON DOMESTICA	5,32
Edicola, farmacia, tabaccaio	NON DOMESTICA	5,52
Attività artigianali	NON DOMESTICA	5,52
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	NON DOMESTICA	5,32
Attività industriali con capannoni	NON DOMESTICA	6,00
Attività artigianali di beni specifici	NON DOMESTICA	5,52
Ristoranti, trattorie, pizzerie	NON DOMESTICA	5,80
Bar, caffè, pasticceria	NON DOMESTICA	5,80
Supermercato, generi alimentari	NON DOMESTICA	6,50
Plurilicenze alimentari e/o miste	NON DOMESTICA	5,52
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	NON DOMESTICA	5,80

- Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

- Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

- Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Vista la nota del Sindaco che ha dichiarato quanto segue: “I dati, le informazioni e la documentazione elaborati dall’ufficio tributi afferenti al Piano Economico Finanziario (PEF) Tari 2024, il cui piano tariffario ammonta complessivamente a € 642.478,85, rilevanti ai fini tariffari sono completi, veritieri e conformi alla normativa vigente”;

- Visto il verbale del Revisore dei Conti con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **“REVISIONE INFRA PERIODO (ART. 8 DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF) DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E TARIFFE TARI - DECORRENZA ANNO 2024 - APPROVAZIONE”** ed attestata la completezza, coerenza e congruità dei dati:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1)** di approvare per l’anno 2024 l’articolazione tariffaria comprensiva dei coefficienti applicati alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche**;
- 2)** di quantificare in € 642.478,85 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 3)** di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI è pari al 5%;
- 4)** di pubblicare sul sito dell’ARERA, ai sensi dell’art. 2 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, la presente deliberazione e i suoi contenuti;
- 5)** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6)** di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;
- 7)** che il presente atto sarà trasmesso al Revisore dei Conti, quale documento integrativo del bilancio e necessario, altresì, per l’approvazione del bilancio di previsione;
- 8)** di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, perché trattasi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione.

L’Assessore al Bilancio
f.to Avv. Antonella Carpino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Resp. del Settore Amm.vo-Risorse e Programm.
F.to Dr. Stefano Plastina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Resp. del Settore Amm.vo-Risorse e Programm.
F.to Dr. Stefano Plastina

Verbale sul punto all'ordine del giorno. N. 2

“REVISIONE INFRA PERIODO (ART. 8 DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF) DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E TARIFFE TARI - DECORRENZA ANNO 2024 – APPROVAZIONE”.

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Carpino perchè introduca il punto all'ordine del giorno

Carpino

È stato necessario procedere ad una revisione infra-periodo del Piano, prevista dalla normativa (delibera Arera), a causa di un aumento dei costi di conferimento; l'aumento ammonta a circa €.67.000,00.

Giaccari

Bisogna diminuire e non aumentare i costi del servizio; se i costi di conferimento sono aumentati ciò significa che la differenziata non è stata effettuata correttamente.

Carpino

I costi del conferimento sono aumentati in via generalizzata. L'aumento non dipende dalla gestione del servizio anche se questo ha fatto registrare, comunque, delle criticità.

Sindaco

Il servizio presenta criticità come in tutti gli altri Comuni; la revisione del Piano ed il conseguente aumento della tariffa tuttavia è legato principalmente all'aumento generalizzato del costo del conferimento.

Giaccari

Gestire il servizio su un territorio come quello di Dipignano è sicuramente più agevole rispetto alla gestione di un grosso comune; il servizio va quindi migliorato.

Giannotta

Il servizio dell'attuale gestore presenta criticità, ma a prescindere da ciò le tariffe vanno comunque adeguate ai nuovi costi, anche considerando che l'amministrazione le ha mantenute inalterate per due anni.

Giaccari

Bisogna anche intervenire sui mezzi con i quali viene gestito il servizio che risultano fatiscenti; mi appello al Sindaco perché intervenga.

Sindaco

Si è già provveduto a fare le dovute segnalazioni al gestore del servizio.

Il Presidente del Consiglio, non essendoci altri interventi, invita i Consiglieri alla votazione.
Esito votaz.: Consiglieri votanti 8, Favorevoli 7, Astenuti 0, Contrari 1 (Giaccari).

Esito votaz. sulla imm. esec.: Consiglieri votanti 8, Favorevoli 7, Astenuti 0, Contrari 1 (Giaccari).
Si approva.

OGGETTO: REVISIONE INFRA PERIODO (ART. 8 DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF) DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E TARIFFE TARI - DECORRENZA ANNO 2024 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata con allegata scheda dei pareri dei Responsabili dei settori interessati

Uditi gli interventi di seguito riportati:

VISTI:

- IL D.L.gs. n. 150/2009
- IL D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012;
- IL D.L.gs. n.33 del 14-03-2012;
- La legge n.190 del 06-11-2012;
- IL D.L.gs. .267/2000;
- Il Regolamento degli Uffici e dei servizi e s.m.i.;
- IL D.L.gs. n.165/01 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

Atteso il seguente esito della votazione

Consiglieri Presenti : 8

Consiglieri favorevoli: 7

Consiglieri Astenuti: 0

Consiglieri contrari: 1 " Giaccari"

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che ai sensi qui espressamente richiamata e confermata;

Con successiva votazione favorevole,

Consiglieri Presenti : 8

Consiglieri favorevoli: 7

Consiglieri Astenuti: 0

Consiglieri contrari: 1 " Giaccari"

resa nei modi e forme di legge, il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: NICOLETTI ROSARIO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Carmelo Pitaro

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

Data: 30/11/2023

Il Responsabile del Settore
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

F A V O R E V O L E

NON FAVOREVOLE

Copertura Finanziaria

SI

NO

Data: 30/11/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo Risorse e Programmazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2023,

N. 813 del Registro Pubblicazioni

Dipignano, lì 13/12/2023

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dipignano, lì 13/12/2023

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
Dott. Stefano PLASTINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-dic-2023

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 13/12/2023

Il Resp. Sett. Amm.vo R.P.
F.to: Dott. Stefano PLASTINA